



TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE IMPRESA

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Doro, a scioglimento della riserva assunta in data 19.6.2024 ha pronunciato la seguente **ORDINANZA** nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G., promosso con ricorso ex art. 669-duodecies c.p.c. depositato in data 22.5.2024 da **S.R.L.** (c.f. , in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avv. ricorrente, contro rappresentato e difeso dall'avv. resistenti, nonché con la citazione di in persona del legale rappresentante pro tempore, S.R.L. (c.f. in punto: nomina custode. MOTIVI Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato la società D s.r.l. chiedeva fosse nominato un custode delle partecipazioni dei sigg.ri F capitale sociale, da essa sottoposte a sequestro conservativo ante causam - in qualità di sostituto processuale di Z Tribunale in data 7.12.2023, successivamente parzialmente confermato con ordinanza del 18.4.2024: considerato che il F



nominati loro stessi custodi e, in subordine, che, laddove fosse nominato un terzo quale

custode, questi avesse poteri limitati al solo diritto di voto, con l'esclusione dei diritti particolari



loro attribuiti dall'art. 9-bis dello statuto di Describinatione con predeterminazione analitica delle sue funzioni e dei suoi poteri;

dato atto che Zassana s.r.l. non si è costituita nel presente subprocedimento, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza; osservato che:

- quanto alla scelta del custode, appare preferibile designare un terzo, stante il forte clima di contrapposizione tra le parti e richiamato comunque quanto esposto nell'ordinanza del 18.4.2024 in punto di periculum in mora sotto il profilo soggettivo con riferimento alla persona dei resistenti e, in particolare, sulla gravità degli illeciti gestori commessi, che induce a ritenere che essi possano compiere una gestione non diligente delle proprie quote, neppure quali custodi;
- quanto all'estensione dei poteri del custode, appare pertinente la problematica sollevata dal Ferrale dallo 7 in relazione alla possibilità per il custode di esercitare anche i diritti particolari loro attribuiti dall'art. 9-bis dello statuto di Descriptione del compenso delle società controllate);
- in relazione a tale questione sono state prospettate in dottrina diverse soluzioni interpretative, da quella che esclude sempre e comunque la possibilità per il custode di esercitare i diritti particolari attribuiti ai soci dallo statuto ex art. 2468, terzo comma, c.c. a quella, che, dando prevalenza all'interesse del creditore procedente, ritiene che tali diritti debbano essere esercitati sempre dal custode, passando per ricostruzioni intermedie che ritengono che si dovrebbe tener conto della natura e delle caratteristiche dei diritti particolari, anche alla luce della disciplina statutaria dei medesimi;
- la mutevolezza della realtà e delle discipline statutarie, nonché delle ragioni per le quali tali
 diritti particolari sono stati attribuiti ai soci e della conformazione che essi possono assumere
 in concreto induce a ritenere preferibile un approccio che tenga conto delle concrete
 caratteristiche del diritto particolare;
- di conseguenza, in linea di principio l'intuitus personae che caratterizza i diritti particolari ex art. 2468, terzo comma, c.c. induce a ritenere che, in caso di sequestro della quota, l'esercizio degli stessi spetti al socio, a meno che la particolare configurazione del diritto o la sua disciplina statutaria, specie sulla sua trasferibilità, non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode;
- i diritti particolari di cui si discute nella presente sede: a) hanno natura non patrimoniale ma amministrativa, afferendo alla nomina e alla determinazione del compenso degli amministratori delle società controllate da D





spiccato *intuitus personae*, in quanto sono stati introdotti allo scopo di tener conto della volontà del fondatore di affidare la gestione della società operativa al F (cfr. pag. 3 della memoria difensiva e H nel procedimento cautelare principale, circostanza non contestata) e ciò è confermato anche dalla disciplina statutaria dei medesimi (intrasferibilità sia *inter vivos* sia *mortis causa*; non modificabilità e insopprimibilità se non con il consenso di e F cessazione in caso di morte, interdizione, inabilitazione del titolare o di impedimento permanente al loro esercizio o di trasferimento anche solo parziale a terzi della quota o di dimissioni del titolare del diritto particolare dalla carica di amministratore di una società controllata per insanabile contrasto nella gestione della società);

- sulla base dei principi sopra richiamati, tenuto conto delle caratteristiche dei diritti particolari di cui si discute, gli stessi non potranno essere esercitati dal custode, ma rimarranno in capo al Ferre e allo Zerre mentre il custode eserciterà il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi ai sensi del combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c.;
- la statuizione sulle spese del presente subprocedimento dovrà essere assunta nel giudizio di merito trattandosi di attuazione di una misura conservativa per la quale l'instaurazione della causa di merito – peraltro già pendente – è indefettibile;

P.Q.M.

ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta,

nomina la dott.ssa iscritta all'albo dei C.T.U. del Tribunale di custode delle partecipazioni dei sigg.ri Fig. 2 e Zanta al capitale sociale di Discritta all'albo dei C.T.U. del Tribunale di custode delle partecipazioni dei sigg.ri Fig. 2 e Zanta al capitale sociale di Discritta all'albo dei C.T.U. del Tribunale di custode delle partecipazioni dei sigg.ri Fig. 2 e Zanta al capitale sociale di Discritta all'albo dei C.T.U. del Tribunale di custode delle partecipazioni dei sigg.ri Fig. 2 e Zanta al capitale sociale di Discritta all'albo dei C.T.U. del Tribunale di custode delle partecipazioni dei sigg.ri Fig. 2 e Zanta al capitale sociale di Discritta all'albo dei C.T.U. del Tribunale di custode delle partecipazioni dei sigg.ri Fig. 2 e Zanta al capitale sociale di C.T.U.

dispone che:

- la custode eserciti il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi derivanti dalle predette quote;
- i diritti particolari attribuiti ai sigg.ri Harri e Zama dall'art. 9-bis dello statuto di Discontinuino ad essere esercitati dai medesimi;

rinvia al giudizio di merito la statuizione sulle spese di lite.

Si comunichi alle parti e alla dott.ssa Venezia, 27 giugno 2024

> Il Giudice dott. Fabio Doro

